

Allegato 4 bis

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Nome e Cognome

Sezione Rui

Num. Rui

Data Iscrizione

SEZIONE I.

Informazioni sul modello di distribuzione

- a. L'attività del Broker **AD HOC GESTIONI ASSICURATIVE S.R.L.** viene svolta su incarico del cliente
- b. Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale):

Nome e Cognome

Sezione Rui

Num. Rui

Data Iscrizione

- c. Dati del Broker per il quale è svolta l'attività (compilazione riservata all'intermediario iscritto in sezione E)

Cognome e Nome:

Sede legale:

Numero Iscrizione RUI:

SEZIONE II

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto il Broker **AD HOC GESTIONI ASSICURATIVE S.R.L.** dichiara che: (sbarrare l'opzione ricorrente):

- a) fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
- b) fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza¹
- c) fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- d) fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121 septies del CAP;
- e) fornisce una consulenza su base indipendente;
- f) fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
- g) distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione.
- h) Inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis comma 7 del CAP.
- i) Fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
- l) fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui alle lettere i) e l), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.

¹ Se si seleziona tale opzione fornire anche l'indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza stessa, specificando caratteristiche e contenuto delle prestazioni rese

SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker **AD HOC GESTIONI ASSICURATIVE S.R.L.** per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da²:

- a. onorario corrisposto dal cliente se previsto nel mandato o da accordi specifici;
- b. commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c. altra tipologia di compenso;
- d. combinazione delle diverse tipologie di compenso
- e. importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza
- f. importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione (comunicazione relativa ai caricamenti).³

SEZIONE IV

Informazioni relative al pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker **AD HOC GESTIONI ASSICURATIVE S.R.L.** dichiara che:

1. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.

ovvero

2. Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;

² Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

³ L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato come segue:

➤ con l'Impresa [RIFERIMENTO:COMPAGNIA:NOME]

CON AUTORIZZAZIONE EX ART. 118 CAP	SENZA AUTORIZZAZIONE EX ART. 118 CAP
<input type="checkbox"/> agente con ratifica impresa - con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)	<input type="checkbox"/> agente senza ratifica impresa - senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
<input type="checkbox"/> autorizzazione dell'impresa - con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)	<input type="checkbox"/> nessuna - senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
<input type="checkbox"/> broker wholesale o grossista con ratifica impresa - con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)	<input type="checkbox"/> broker wholesale o grossista senza ratifica impresa - senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)

Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice”;